

Delibera n° 703

Estratto del processo verbale della seduta del

30 maggio 2025

oggetto:

REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI DI GARANZIA E DI CONTRIBUZIONE INTEGRATIVA A FAVORE DELLE IMPRESE DIRETTI A SOSTENERE IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI O ESIGENZE DI CREDITO A BREVE E MEDIO TERMINE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7 E A 7 BIS, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 27 FEBBRAIO 2012, N. 2 (NORME IN MATERIA DI AGEVOLAZIONE DELL'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE), ARTICOLO 12. DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE CONTRIBUZIONI INTEGRATIVE.

Massimiliano FEDRIGA	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Mario ANZIL	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Cristina AMIRANTE	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sergio Emidio BINI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sebastiano CALLARI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Riccardo RICCARDI	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Pierpaolo ROBERTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Alessia ROSOLEN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Fabio SCOCCIMARRO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Stefano ZANNIER	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Barbara ZILLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese);

Visto l'articolo 7, comma 1, della legge regionale 2/2012, ai sensi del quale, al fine di sostenere l'accesso al credito per il finanziamento di investimenti e per esigenze di capitale circolante, l'Amministrazione regionale, anche per il tramite di FVG Plus SPA, è autorizzata ad assegnare ai Consorzi di garanzia collettiva dei fidi, di seguito denominati "Confidi", disciplinati dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - Testo unico bancario), operanti nel territorio regionale, risorse finanziarie da destinare alla concessione di garanzie a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi, aventi sede operativa nel territorio regionale;

Visto l'articolo 7 bis, comma 2, della legge regionale 2/2012, ai sensi del quale, unitamente alla concessione delle garanzie di cui all'articolo 7, può essere attribuita una contribuzione integrativa della garanzia medesima per l'ulteriore abbattimento dei relativi oneri finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Regione 6 dicembre 2024, n. 160, come modificato con il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2025, n. 16, con cui è stato emanato il regolamento per gli interventi di garanzia e di contribuzione integrativa a favore delle imprese diretti a sostenere il finanziamento di investimenti o esigenze di credito a breve e medio termine ai sensi degli articoli 7, comma 1, e 7 bis, comma 2, della legge regionale 2/2012, di seguito denominato "Regolamento";

Visto in particolare l'articolo 12 del Regolamento, il quale prevede che:

- i Confidi possono concedere, con una quota parte delle risorse assegnate pari al massimo al 30% del totale, una contribuzione integrativa a favore dei soggetti destinatari, per l'ulteriore abbattimento della commissione di garanzia richiesta, con particolare riferimento a operazioni di microcredito o di crediti di importo inferiore a euro 70.000 oppure se i soggetti destinatari sono imprese giovanili, giovani liberi professionisti o start-up innovative;
- la contribuzione integrativa è concessa nella forma di un contributo a fondo perduto calcolato in rapporto al premio teorico di garanzia, di cui alla decisione della Commissione del 6 luglio 2010, C(2010) 4505 def. (Aiuto di Stato n. 182/2010 - Italia - Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI);
- la misura della contribuzione integrativa è stabilita con deliberazione della Giunta regionale;
- la contribuzione integrativa è diretta all'abbattimento delle commissioni di garanzia richieste dai Confidi assegnatari e non può superare in ogni caso l'importo di queste ultime;

Atteso che nella definizione della misura della contribuzione integrativa è opportuno, ai fini della calibrazione del sostegno in maniera inversamente proporzionale al *rating* delle imprese destinatarie, sì da dare maggiore sollievo alle imprese con maggiori ostacoli di accesso al credito, determinare le percentuali della contribuzione integrativa sulla scorta delle fasce di merito creditizio identificate in applicazione del modello di valutazione utilizzato dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

Ritenuto pertanto di determinare la misura generale della contribuzione integrativa applicando al premio teorico di mercato della garanzia una differente percentuale per le diverse fasce di valutazione del merito creditizio, stabilita in scala inversamente proporzionale al merito creditizio, come da tabella seguente:

Fascia di valutazione	Percentuale di contribuzione
-----------------------	------------------------------

1	20
2	25
3	30
4	50
5	65

Ritenuto, altresì, di stabilire la misura speciale della contribuzione integrativa, relativamente ai casi di operazioni di microcredito o di crediti di importo inferiore a euro 70.000 e ai casi di soggetti destinatari che sono imprese giovanili, giovani liberi professionisti o *start-up* innovative, applicando una maggiorazione di 5 punti percentuali rispetto alla misura generale per le diverse fasce di valutazione del merito creditizio, come da tabella seguente:

Fascia di valutazione	Percentuale di contribuzione
1	25
2	30
3	35
4	55
5	70

Ritenuto pertanto di approvare, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento, la misura della contribuzione integrativa per l'abbattimento degli oneri finanziari delle garanzie concesse dai Confidi a norma dell'articolo 7 della legge regionale 2/2012;

Visto lo Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 16, comma 1, lettera j);

Su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive e turismo,

La Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

1. Ai sensi dell'articolo 12 del regolamento emanato decreto del Presidente della Regione 160/2024, come modificato con il decreto del Presidente della Regione 16/2025, è stabilita:

- a) quale misura generale delle contribuzioni integrative a favore dei soggetti destinatari delle garanzie concesse dai Confidi assegnatari delle risorse di cui all'articolo 7 della legge regionale 2/2012, la pertinente percentuale di cui alla colonna B della tabella seguente:

A	B
Fascia di valutazione del destinatario finale in esito all'applicazione del modello del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 662/1996	Percentuale di contribuzione

1	20
2	25
3	30
4	50
5	65

- b) quale misura speciale delle contribuzioni integrative delle garanzie concesse dai Confidi assegnatari delle risorse di cui all'articolo 7 della legge regionale 2/2012, relativamente ai casi di operazioni di microcredito o di crediti di importo inferiore a euro 70.000 e ai casi di soggetti destinatari che sono imprese giovanili, giovani liberi professionisti o *start-up* innovative, una maggiorazione della percentuale di cui alla lettera a), la pertinente percentuale di cui alla colonna B della tabella seguente:

A	B
Fascia di valutazione del destinatario finale in esito all'applicazione del modello del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 662/1996	Percentuale di contribuzione
1	25
2	30
3	35
4	55
5	70

2. In conformità al comma 3 dell'articolo 12 del regolamento emanato decreto del Presidente della Regione 160/2024, come modificato con il decreto del Presidente della Regione 16/2025, la contribuzione integrativa è diretta all'abbattimento della commissione di garanzia richiesta dal Confidi assegnatario e non può superare in ogni caso l'importo di quest'ultima.
3. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE